REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2015 e modificato con deliberazione di C.C. n.33 del 31.07.2017

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ..... pag. 5

Capo I - Principi generali ..... pag. 5

Art. 1 - Oggetto del regolamento ..... pag. 5

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico .....pag. 5

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione ..... pag. 5

Art. 4 – Disciplina delle occupazioni permanenti e temporanee ..... pag. 5

Art. 5 – Occupazioni di urgenza .....pag. 6

Art. 6 – Domanda di occupazione ..... pag. 6

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione .....pag. 7

Art. 8 - Durata dell'occupazione ..... pag. 8

Art. 9 – Titolare della concessione .....pag. 9

Capo II - Prescrizioni tecniche ..... pag. 9

Art.10 - Esecuzione di lavori e di opere .....pag. 9

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi pag.9

Art. 12 - Autorizzazione ai lavori .....pag. 9

Art. 13 - Occupazioni occasionali ..... pag. 9

Art. 14 - Obblighi del concessionario .....pag. 10

Art. 15 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione ..... pag. 10

Art. 16 – Modifica, sospensione e revoca della concessione.....pag. 11

Art. 17 – Rinnovo della concessione o autorizzazione.....pag. 12

Art. 18 – Diritto di controllo.....pag. 12

Art. 19 - Imposizione fiscale, cancellazione e rimborso.....pag. 13

Art. 20 – Corrispettivo per uso di beni comunali.....pag. 13

Art. 21 – Occupazioni ed esecuzioni di lavori.....pag. 13

Art. 22 – Manutenzione delle opere.....pag 14

Art. 23 – Disdetta della concessione..... pag.14

Capo III - Tipologie di occupazione ..... pag. 14

Art. 24 – Occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee.....pag14

Art. 25 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico pag.14

Art. 26 - Occupazioni con tende e tendoni pag.15

Art. 27 - Occupazioni con griglie ed intercapedini pag.15

Art. 28 - Passi carrabili e accessi pag.15

Art. 29 - Mestieri girovaghi ed artistici pag.16

Art. 30 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie ..... pag. 16

Art. 31 - Parcheggi di autovetture private ..... pag. 16

Art. 32 - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi) .....pag. 16

Art. 33 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ..... pag. 17

Art. 34 - Affissioni e pubblicità ..... pag. 18

Art. 35 - Distributori di carburanti ..... pag. 18

Art. 36 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi ....pag. 18

Art. 37 - Norma di rinvio .....pag. 19

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi generali ..... pag. 19

Art. 38 - Istituzione del canone ..... pag 19

Art. 39 – Soggetto attivo.....pag 20

Art. 40 – Soggetto passivo.....pag 20

Art. 41 – Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.....pag 20

Art. 42 – Commisurazione e determinazione della tassa.....pag 20

Art. 43 - Versamento del canone pag.21

Art. 44 – Riduzione della tassa per occupazioni permanenti..... pag. 22

Art. 45 – Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni ..... pag. 22

Art.46 – Sanzioni ..... pag. 23

Art 47 – Affrancazione della tassa..... pag 24

Art 48. - Diritto di interpello ..... pag. 24

Art 49 – Rinvio ad altre disposizioni.....pag 24

Art 50 – Norme speciali.....pag 25

Art 51 – Abrogazione precedente regolamento.....pag 25

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone ..... pag. 25

Art. 52 - Tariffe delle occupazioni permanenti ..... pag. 25

Art. 53 - Tariffe occupazioni temporanee ..... pag. 26

Capo III - Prescrizioni finali ..... pag. 27

Art.54 - Norma di rinvio ..... pag. 27

Art. 55 - Vigenza del regolamento ..... pag. 27

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Casperia, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

I. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e. della viabilità.

Art. 4 - Disciplina delle occupazioni permanenti e temporanee.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata in base alla superficie occupata e graduata

nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento in rapporto all'anno solare.

2.Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 5 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 6 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.

5. Nel caso gli interventi da realizzare siano soggetti a permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio è necessario riportare gli estremi di tale atto.

6. Per le domande di occupazione temporanea di spazio pubblico adibito anche a circolazione stradale e con conseguente autorizzazione anche della Polizia Municipale, sono individuate con apposito provvedimento del responsabile , anche in deroga a quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e le forme di rilascio dell'autorizzazione sempre nel rispetto delle esigenze e di semplificazione degli adempimenti.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino dei suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni oltre all'osservanza del precedente Art. 5 punto 6.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

8. La concessione o autorizzazione, si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto di versamento delle somme eventualmente dovute. Dopo tale pratica, è bene precisare che copia dell'atto di concessione o autorizzazione deve essere trasmesso al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P.

Art. 8 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. E' ben inteso che ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 9 – Titolare della Concessione.

1. La concessione é rilasciata a titolo strettamente personale, per cui é vietata qualsiasi sub concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o del legale rappresentante indicato anticipatamente al competente Ufficio comunale.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. In caso di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare della concessione permanente, l'erede o il tutore potranno succedere al concessionario previa specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti per il rilascio come previsto nell'art. 6 del presente Regolamento da presentarsi entro 6 mesi dalla data dell'evento. Agli effetti del pagamento della tassa la presente tipologia di successione avrà effetto dall'esercizio successivo a quello di presentazione.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 10 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di smaltimento finale, con la prescrizione di utilizzare un telo protettivo impermeabile e resistente atto a proteggere il suolo pubblico da eventuali lesioni o incrostazioni di diverso genere.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 13 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni

occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 14 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Inoltre ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, di pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;

e) per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta;

c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d) danni alle proprietà comunali;

e) violazione delle norme di cui all'art. 7 rilevate al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione.

f) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale é stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;

d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

e) mancata occupazione entro DODICI mesi dalla data di rilascio della concessione per le occupazioni permanenti. Detto termine é ridotto a 60 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/ autorizzazione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per la circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, e del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, ecc.).

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita disposizione del responsabile del servizio nella quale é indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve

provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per pubblica necessità.

Art. 17- Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza come segue:

a) per il rinnovo della concessione deve essere inoltrata apposita richiesta nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto;

b) per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere cinque giorni prima della scadenza, di presentare domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 18 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino.

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte dei Vigili Urbani o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto che, deve sempre essere tenuto sul posto.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dall'art. 36, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il responsabile del servizio provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge dei regolamenti comunali.

Art. 19 - Imposizione fiscale - Cancellazione e rimborso.

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, è tenuto ad applicare tutte le imposte ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative (Tosap - Tassa di posteggio - Rifiuti ecc.).

2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni reali, ancorché abusive.

3. Per la cancellazione dal pagamento dei singoli tributi si farà riferimento alle decorrenze fissate dalle singole normative.

4. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti Uffici Comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile dell'occupazione.

5. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 20 - Corrispettivo per uso di beni comunali.

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento motivato.

2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 21 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori.

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti da evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 22 - Manutenzione delle opere.

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 23 - Disdetta della Concessione

1. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di 3 mesi prima della scadenza. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 24 – Occupazioni permanenti e occupazioni temporanee.

1. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 25 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario

ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 26 - Occupazioni con tende e tendoni.

1. Per collocare tende, tendoni, tende parasole, faretti, vetrinette e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. Tali occupazioni per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc... sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 27 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28 - Passi carrabili e accessi.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.

3. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico il cui costo è a carico del concessionario, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La superficie per la quale si chiede il divieto di sosta si determina moltiplicando la lunghezza dell'accesso per la profondità di metri lineari 1. La tassa va determinata con tariffa ordinaria.

4. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'ufficio Edilizia Privata che dovrà provvedere ad inviare all'Ufficio tributi copia delle concessioni rilasciate. Sarà cura dell'Ufficio tributi procedere alle verifiche di propria competenza.

Art. 29 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Amministrazione Comunale salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

Art. 30 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni lavorativi prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 31 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Casperia a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 32 - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi).

I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 33 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dei Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni regionali e nazionali che disciplinano al riguardo.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in

contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 34 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 35 - Distributori di carburanti.

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'Ufficio Tecnico.

2. L'installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 36 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune é vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è l'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 39 punto D) del secondo comma del presente Regolamento.

5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre

l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione di ufficio.

6. Sugli steccati, impalcature, ponteggi, e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

7. Le occupazioni d'urgenzaa - Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

b - In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma o PEC. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

c - nell'allestimento di ponteggi si deve consentire il libero e comodo passaggio pedonale e dei mezzi necessari per il trasporto in particolare per i ponteggi montati nel centro storico. Per quanto concerne le altre misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 37 - Norma di rinvio.

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Art. 38 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Casperia, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 39 - Soggetto attivo.

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio di questo Comune, la tassa è dovuta al Comune medesimo, salvo diverse disposizioni legislative.

2. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 40 - Soggetto passivo.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 41 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Casperia appartiene alla classe V.

2. La tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

3. A tale scopo il territorio Comunale é classificato in n. 3 categorie:

I° cat. Centro Storico inteso come quello interno alle mura castellane.

II° cat. Zona limitrofa al centro storico individuata nell'area di rispetto al centro storico come individuata nel PTPR regionale adottato.

III° cat. Frazioni e restante parte del territorio.

Art. 42 - Commisurazione e determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi in mq. o in ml. .Le frazioni di mq. o ml. sono arrotondate alla unità superiore.

2. In caso di più occupazioni, ancorché della stessa specie o natura, inferiori al mq. O al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse con arrotondamento per eccesso.

3. Le occupazioni di sottosuolo o soprasuolo effettuate nella medesima categoria ed aventi la stessa natura sono invece cumulabili.

4. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es: fioriere, piantoni ecc...) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione in tassazione.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 m.q., del 25% per la parte eccedente a 100 m.q. e fino a 1.000 m.q., del 10% per la parte eccedente i 1.000 m.q..

6. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, così come stabilite nell'allegato

a) del presente regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente

articolo.

7. Non si dà luogo a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

8. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti oltre ottanta centimetri (80 cm.) dal vivo del muro a quota inferiore a 230 cm. dal suolo pubblico. L'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Art. 43 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Euro cinquecento (500,00),

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di

occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. In particolare, per le occupazioni di tipo edile come ponteggi o simili il versamento va effettuato per il periodo richiesto e autorizzato In caso di proroga della concessione , il concessionario dovrà comunicare il prolungarsi dell'occupazione il pagamento per i giorni effettivamente occupati potrà avvenire alla fine dei lavori e ad avvenuta rimozione dei materiali.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento o mancata comunicazione verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese e/o giorni - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la re-iscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'Euro superiore.

Art. 44 - Riduzione della tassa per occupazioni permanenti.

1. Le riduzioni previste sono quelle di cui in misura fissata dalla legge.

Art. 45 - Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti solo dopo accertata autorizzazione:

a) Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche escluse quelle autorizzate dall'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dalla successiva lettera b);

b) particolari promozioni enogastronomiche e turistiche locali e smercio dei prodotti tipici al fine di favorire l'accoglienza turistica, nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) la Giunta Municipale con apposita deliberazione entro il 14 giugno di ogni anno può prevedere l'esenzione o la riduzione del pagamento per le occupazioni temporanee del suolo pubblico; la richiesta di occupazione è valutata e autorizzata dall'ufficio tecnico comunale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunali;

d) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

e) Occupazioni momentanee con fiori e piante all'esterno dei negozi , ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

g) Le occupazioni temporanee effettuate con tende, tendoni o simili, fisse o retrattili, e le tende poste a copertura e porgenti di banchi di vendita nei mercati.

Art. 46 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di importo doppio rispetto al canone dovuto, con un minimo di euro 50,00, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 25% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.

3. In caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, si applica la sanzione del 200% il canone con un minimo di €. 100,00, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della

legge 24.11.1981, n. 689.

4. In caso di presentazione spontanea di denuncia è ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 30% oltre il minimo come sopra stabilito in €. 50 ed €. 100.

5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone o da altro pubblico ufficiale addetto al controllo.

6. L'irrogazione delle sanzioni precedenti non pregiudica la possibilità di emettere ulteriori sanzioni per violazioni ad altre norme di legge o regolamento nonché ulteriori azioni repressive e coattive.

Art. 47 - Affrancazione della tassa.

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

2. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione è determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

3. L'affrancazione produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e pagamento del tributo. Il Servizio Tributi provvede annualmente ad adottare apposita delibera riguardante le posizioni affrancate.

4. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggior ammontare della tassa in relazione ad una maggiore occupazione, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.

Art. 48 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 49 - Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.

Art. 50 - Norme speciali

In occasione di eventi religiosi o altre attività di pubblico interesse, le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico che ne intralciano il regolare svolgimento o per questione morale, si intendono sospese da un'ora prima l'inizio dell'evento alla fine dello stesso (esempio funerali, processioni). Qualora ne ricorrano i presupposti, tale condizione particolare sarà evidenziata nel titolo autorizzativo o sarà successivamente comunicata al concessionario, anche verbalmente, dagli addetti comunali al controllo. La sospensione momentanea della concessione del suolo pubblico non comporta riduzione del canone o altre pretese da parte del concessionario.

Le piazze e vie pubbliche di particolare pregio ed interesse (es. Piazza Umberto I, Piazza f.lli Cervi, ecc.) possono essere concesse fino ad un massimo del 50% la loro superficie, lasciandone comunque la libera fruibilità da parte dei cittadini.

Art. 51 - Abrogazione precedente Regolamento.

1. E' abrogato il Regolamento e tariffa per l'occupazione di suolo e spazio pubblico approvato con deliberazione n. 18 del 06 Luglio 1995 e successive modifiche così come Delibera di Consiglio n° 23 del 16/07/2012 in particolare riferito ai tempi di agevolazione tassa dell'occupazione temporanea che colloca i tempi di agevolazione dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Sarà facoltà della Giunta adeguare annualmente le presenti tariffe secondo le esigenze di bilancio rispettando le proporzionalità stabilite nei successivi articoli 52 e 53.

Art. 52 - Tariffe delle occupazioni permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima: 20,00 €

Categoria seconda: 20,00 €

Categoria terza: 15,00 €

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni utenza e per anno.

In tutte le categorie 0,78 € e comunque non inferiore a 516,00 €

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

Categoria prima: 6,00 €

Categoria seconda: 6,00 €

Categoria terza: 4,00 €

4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Categoria prima: /

Categoria seconda: 10,00 €

Categoria terza: 8,00 €

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto, al mq e per anno

Categoria prima: /

Categoria seconda: 30,00 €

Categoria terza: 30,00 €

Art. 53 - Tariffe occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: 0,80 € al mq al giorno per i primi 30 giorni; 1,00 € al mq per ogni giorno a partire dal trentunesimo fino a 180 giorni; 1,50 € al mq per ogni giorno a partire dal 181 giorno.

Categoria seconda: 0,80 € al mq al giorno per i primi 30 giorni; 1,00 € al mq per ogni giorno a

partire dal trentunesimo fino a 180 giorni; 1,50 € al mq per ogni giorno a partire dal 181 giorno.

Categoria terza: 0,50 € al mq al giorno per i primi 30 giorni; 0,70 € al mq per ogni giorno a partire dal trentunesimo fino a 180 giorni; 1,00 € al mq per ogni giorno a partire dal 181 giorno.

2. Occupazioni con tende.

Categoria prima: 2,00 €

Categoria seconda: 2,00 €

Categoria terza: 1,00 €

3. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%

Vedi: Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 54 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 55 - Vigenza del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della delibera consiliare di approvazione.